

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 22/2017

del 3 febbraio 2017

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1756]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/576 della Commissione, del 14 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «rafossanide» <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0576**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/576 della Commissione, del 14 aprile 2016 (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 1).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/576 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 99 del 15.4.2016, pag. 1.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

